

STUDIO AVV. DOMENICO MARTINO

AVV. GIUSEPPE MARTINO

Patrocinante in Cassazione

AVV. GIANLUIGI DI TIZIO

Patrocinante in Cassazione

AVV. PROF. PAOLO MARTINO

Professore a contratto in

International Corporate Law and Digital Law

presso l'Università "G. d'Annunzio" Chieti-Pescara

AVV. ALESSANDRO MARTINO

Tel. 0871.551354 – 0871.071609

Fax 0871.551354

e-mail: avvocatimartino@virgilio.it

Via Pescara n. 520, 66100 Chieti

AVVISO DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

Il sottoscritto difensore Avv. Gianluigi Di Tizio, in ottemperanza a quanto disposto dal TAR Lazio – Sez. Terza bis con Ordinanza n. 1412/2024 del 24.1.2024 emessa nel ricorso iscritto al n. 6209/2022 REG. RIC. con cui è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami del ricorso introduttivo, si richiede di procedere a tale pubblicazione sui siti web di Codeste Spettabili Amministrazioni dei seguenti atti:

- ricorso introduttivo datato 26.5.2022;
- ordinanza TAR Lazio n. 1412/2024 del 24.1.2024.

Si specifica a tal fine quanto segue.

Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e numero di registro generale del ricorso: Tar Lazio, sede di Roma, Sezione III bis, R.G. n. 6209/2022 REG. RIC;

Parti ricorrenti:

1) Amato Fabio, 2) Andrianò Alessandro, 3) Annibali Gabriele, 4) Appella Gabriele, 5) Armeli Dajana, 6) Aurigemma Francesca Romana, 7) Bano Gianni, 8) Barbetta Sofia, 9) Bertossi Giancarlo, 10) Bevilacqua Michele, 11) Bottoni Alessandro, 12) Bua Davide Giuseppe, 13) Busetta Arianna, 14) Callegher Riccardo, 15) Calzolari Andrea, 16) Camerino Claudio, 17) Cannizzaro Claudia, 18) Carbone Lucia, 19) Castiglia Alessandro, 20) Cepa Nasion, 21) Chessa Laura, 22) Cioffi Gabriele, 23) Colangeli Simone, 24) Cordone Paolo, 25) Cordopatri Nicola, 26) de Chirico Michelangelo, 27) De Paolis Marco, 28) De Sensi Antonella, 29) Duretto Daniele, 30) Farese Serena, 31) Farris Martina, 32) Brusciano Federico, 33) Ferrara Marco, 34) Figuccio Alessio, 35) Finizio Pasquale, 36) Giudetti Gabriele, 37) Granieri Francesca, 38) Indiani Francesco, 39) Bozzi Chiara, 40) Corosiniti Nadia Rosaria; 41) Gobetti Diegomatteo; 42) Berti Silvia; 43) Borrello Giuseppe; 44) Bortot Giulia; 45) Caporale Domenico; 46) Cesarano Bonaventura; 47) Costi Priscilla; 48) Cuccia Nicoletta; 49) Cumella Raimondo; 50) De

Paulis Giovanni; 51) Del Conte Patrizia; 52) Di Giammarino Alessia; 53) Diana Maria Gessica; 54) Falcone Francesco Pio; 55) Fresolone Massimo; 56) Fruci Sabrina; 57) Gifuni Ferdinando; 58) Lazzaro Teodoro; 59) Cucuzza Daniela.

Amministrazioni resistenti:

Ministero dell'Istruzione, Ministro p.t., Ufficio Scolastico Regionale – Lazio, in persona del legale rappresentante p.t., Ufficio Scolastico Regionale – Lombardia, in persona del legale rappresentante p.t., Ufficio Scolastico Regionale – Sicilia, in persona del legale rappresentante p.t., Ufficio Scolastico Regionale – Emilia Romagna, in persona del legale rappresentante p.t., Ufficio Scolastico Regionale – Puglia, in persona del legale rappresentante p.t., Ufficio Scolastico Regionale – Abruzzo, in persona del legale rappresentante p.t., Ufficio Scolastico Regionale – Friuli Venezia Giulia, in persona del legale rappresentante p.t., Ufficio Scolastico Regionale – Veneto, in persona del legale rappresentante p.t., Ufficio Scolastico Regionale – Campania, in persona del legale rappresentante p.t., Ufficio Scolastico Regionale – Toscana, in persona del legale rappresentante p.t., Ufficio Scolastico Regionale – Calabria, in persona del legale rappresentante p.t., Ufficio Scolastico Regionale – Piemonte, in persona del legale rappresentante p.t.;

Parti controinteressate: soggetti ricoprenti le posizioni utili in ciascuna delle graduatorie regionali interessate.

Provvedimento impugnato:

Esito della prova scritta del concorso ordinario di cui al D.D. 21 aprile 2020 n. 499 recante: *“Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado”*, ai sensi dell'articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, così come modificato dal D.D. n. 23 del 5.1.2022, in riferimento ai posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo grado, classe di concorso A049 con conseguente rideterminazione del punteggio numerico assegnato ai ricorrenti.

Sommatoria indicazione del motivo di ricorso:

erroneità e/o arbitrarietà del seguente quesito prospettato in sede di prova *computer-based* e della relativa soluzione offerta dal Ministero, e della relativa risposta ritenuta corretta dalla P.A.:

nel salto in lungo, affinché l'esecuzione sia la più efficace possibile:

- a) lo slancio simmetrico delle braccia precede l'estensione dei segmenti degli arti inferiori prima dello stacco;*
- b) lo slancio simmetrico delle braccia precede l'estensione dei segmenti degli arti inferiori che avviene subito dopo lo stacco;*
- c) lo slancio simmetrico delle braccia avviene simultaneamente all'estensione dei segmenti degli arti inferiori prima dello stacco;*
- d) lo slancio simmetrico delle braccia avviene simultaneamente all'estensione dei segmenti degli arti inferiori che avviene subito dopo lo stacco.*

RISOSTA RITENUTA CORRETTA: *lo slancio simmetrico delle braccia precede l'estensione dei segmenti degli arti inferiori prima dello stacco.*

La risposta è sbagliata in quanto nel salto in lungo lo slancio simmetrico delle braccia non può mai avvenire prima dello stacco.

Unitamente alle suddette informazioni, le Amministrazioni destinatarie della richiesta dovranno pubblicare sui propri siti istituzionali il testo integrale: a) l'allegato ricorso introduttivo; b) l'allegata ordinanza del TAR Lazio n. 1412/2024 del 24.1.2024; in calce dovrà essere inserito l'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza medesima.

Si specifica inoltre che, in ottemperanza all'ordinanza in oggetto, Codeste Amministrazioni riceventi: dovranno **indicare che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it, ovvero i siti internet delle singole amministrazioni richieste, attraverso le modalità rese note sui siti medesimi**; non dovranno rimuovere dal proprio sito web, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, la documentazione ivi inserita; - dovranno rilasciare alla Società ricorrente un attestato, nel quale si confermi la data dell'avvenuta pubblicazione nel sito web.

Si invitano, pertanto, le Amministrazioni richieste a voler dare esecuzione all'ordinanza in oggetto secondo le modalità sopra esposte.

Chieti 13.2.2024

Avv. Gianluigi Di Tizio